AZIONI DI COGNIZIONE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 29-31)

AZIONE DI ANNULLAMENTO

l'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di 60 giorni

nel corso del giudizio o, comunque, sino a 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza, può essere proposta domanda risarcitoria

per il risarcimento dell'eventuale danno subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di 120 giorni non decorre fintanto che perdura l'inadempimento, ma inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere

AZIONE DI CONDANNA

l'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi seguenti, anche in via autonoma si può chiedere

il **risarcimento per lesione di interessi legittimi**, entro il **termine di decadenza di 120 giorni** dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo o

la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria

nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi

AZIONE AVVERSO IL SILENZIO

decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti

il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione

DECLARATORIA DI NULLITÀ

la domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di 180 giorni. La nullità dell'atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice.

(continua)

(segue)

AZIONI DI COGNIZIONE
NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 29-31)

qualora sia in tutto o in parte possibile si può chiedere la **reintegrazione in forma specifica**, tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore

nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti